

# Sentenza del 26 gennaio 2021, n. 180 – Giudice designato: Dott. Davide Scaffidi

Il TAEG – in via  
generale previsto per i contratti stipulati con il consumatore  
– è divenuto di  
obbligatoria indicazione nei rapporti contrattuali con  
soggetti diversi dai  
consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e  
ridenominato indicatore  
sintetico di costo – ISC) per effetto della Circolare 29  
luglio 2009, ma in  
nessun caso può comunque trovare applicazione per i contratti  
di locazione  
finanziaria: l'estensione è infatti dettata per *“i mutui, le  
anticipazioni  
bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri  
finanziamenti” e le  
aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al  
dettaglio”,*  
laddove il riferimento agli *“altri finanziamenti”* non può  
intendersi  
comprensivo del *leasing* finanziario.

Dalla difformità tra  
tasso indicato e il tasso effettivamente applicato non  
potrebbe mai derivare la  
nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma  
potrebbe, se del  
caso, ravvisarsi (in caso di significativa difformità)  
responsabilità civile  
per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove  
l'utilizzatore allegghi  
e provi, ad esempio, che qualora il tasso *leasing* fosse stato

correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Nel caso in cui il tasso di interesse è individuato negozialmente mediante rinvio alla legge, il medesimo è per definizione insuscettibile di ricadere nell'area di illiceità.

*I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, e da due persone fisiche, in qualità di fideiussori, nei confronti della società concedente con la quale la prima aveva concluso un contratto di leasing, al fine di domandare la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti in ragione dei profili di invalidità del contratto e della dedotta violazione delle regole di correttezza da parte della concedente.*

*A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali discendente dall'omessa indicazione del TAEG, dalla difformità tra tasso leasing pattuito e indicato, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo bot ex art. 117 T.U.B., nonché l'usurarietà del tasso di mora pattuito, da cui sarebbe derivata la gratuità del negozio ex art. 1815 c.c.*

[Sent. 26.01.2021Download](#)

(Massime a cura di  
Marika Lombardi)